REGOLAMENTO (CEE) N. 569/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3437/89 (4), ha stabilito, nel titolo III, le modalità di concessione degli aiuti per l'ammasso privato di burro e di crema di latte; che, alla luce dell'attuale situazione del mercato, la possibilità di ammassare e di svincolare dall'ammasso il burro o la crema di latte nel corso di uno stesso periodo rischia di sviare dalla loro finalità economica le disposizioni relative all'ammasso; che è pertanto opportuno modificare il periodo in cui il burro e la crema di latte possono essere conferiti all'ammasso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 685/69 stabilisce all'articolo 24, paragrafo 3, i vari fattori per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato; che, alla luce dell'andamento del mercato monetario e dei costi effettivi dell'ammasso, è opportuno adeguare tali fattori; che la situazione del mercato del burro e della crema di latte rende necessaria una proroga della durata massima dell'ammasso contrattuale;

considerando che l'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 685/69 prevede l'obbligo di adeguare l'aiuto in caso di variazione del prezzo di intervento; che, in certe condizioni del mercato, la modifica del prezzo di intervento non incide necessariamente sul prezzo del burro al momento dello svincolo dall'ammasso; che, se ricorrono tali condizioni, è opportuno autorizzare la Commissione a trarne le debite conseguenze;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:

1) All'articolo 23, paragrafo 6, primo comma, la data del « 16 settembre » è sostituita dalla data del « 1° settembre ».

2) All'articolo 23, paragrafo 7, la data del « 16 agosto » è sostituita dalla data del « 1° settembre ».

3) All'articolo 24, paragrafo 2, la data del « 15 settembre » è sostituita dalla data del « 31 agosto » e quella del « 16 agosto » è sostituita dalla data del « 1° settembre ».

4) All'articolo 24, paragrafo 3:

— al primo comma:

— lettera a), l'importo di « 28 ECU » è sostituito da « 20 ECU »;
— lettera b), l'importo di « 0,45 ECU » è sostituito da « 0,35 ECU »;
— lettera c), i tassi di interesse del « 9,5 % » e del « 6,5 % » sono sostituiti rispettivamente dall'« 11,5 % » e dall'« 8,5 % »;

— al secondo comma, i termini « centottanta giorni » sono sostituiti dai termini « duecentodieci giorni ».

5) All'articolo 24, paragrafo 5, la data del « 15 agosto » di cui al secondo comma, è sostituita dalla data « 31 agosto » e il terzo comma è soppresso.

6) All'articolo 26 bis, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) gli importi dell'aiuto indicati all'articolo 24, paragrafo 3, lettere b) e c) sono ridotti proporzionalmente alla riduzione della durata dell'ammasso ».

7) All'articolo 29, primo comma, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

« a) sarà maggiorato di un importo pari a quello dell'eventuale diminuzione del prezzo di aquisto, oppure

b) sarà diminuito di un importo pari a quello dell'eventuale aumento del prezzo di acquisto,

salvo decisione contraria adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, se la situazione del mercato lo giustifichi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.
(4) GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione